



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DETERMINA SINDACALE

N. 4 DEL 18-01-2022

REG. GEN n. 9

COPIA

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DIESPERTO AL DOTT. SALVATORE VIGNIGNI AI SENSI DELL'ART.14 DELLA LEGGE REGIONALE 26.08.1992 N.7 ESS.MM.II

IL SINDACO

PRESO ATTO che l'art. 14 della legge regionale 26.08.1992, n. 7, come da ultimo sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 17.02.2021, n. 5, dispone, fra l'altro, al comma 1, che *“Il sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. L'oggetto e la finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità. Il Sindaco può altresì conferire, in aggiunta agli incarichi ad esperti di cui al presente comma, l'incarico di portavoce previsto dall'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Gli incarichi di cui al presente comma non possono essere conferiti dal sindaco negli ultimi sei mesi del mandato.”*, al comma 3 che *“Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, l'atto di conferimento dell'incarico deve essere ampiamente motivato.”* ed al comma 5 che *“Agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali. Sono, altresì, consentiti conferimenti di incarichi a titolo gratuito, nei limiti di cui al comma 2, ove il soggetto individuato accetti espressamente, all'atto del conferimento, la gratuità della prestazione”*;

CONSIDERATO, quindi, che la prevista facoltà di cui alla richiamata disposizione normativa si sostanzia nel potere conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione dotati di documentata professionalità, la cui finalità può anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità;

VISTI gli orientamenti espressi al riguardo dalla Corte dei Conti – Sez. Controllo per la Regione Siciliana (cfr. Deliberazione n. 33/2014/PAR) che individua la natura fiduciaria degli

incarichi di che trattasi, il cui conferimento avviene *intuitu personae*;

VISTA la delibera di C.C. n. 51 del 23.10.2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Rosolini, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 248 del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone al comma 1: “*A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del Decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del Bilancio*”;

VISTO l'art. 250, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che: “*Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'art.261 l'ente locale può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con l'esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso*;

VISTO l'art. 259 del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone, fra l'altro, al comma 1 che “*Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato*” ed al comma 2 “*L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.*”;

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta municipale, n. 2 del 07/01/2022 è stata approvata la nuova organizzazione delle macro strutture dell'Ente;

RITENUTO:

che occorre guidare ed indirizzare gli strumenti di pianificazione e programmazione finanziaria e di rendicontazione in chiave sistematica, al fine di accentuare l'azione amministrativa e contabile per il risanamento dell'Ente;

che occorre definire strumenti di programmazione e monitoraggio finalizzati al rispetto del patto di stabilità interno, agli equilibri di bilancio e ad altre prescrizioni cogenti riferiti alla programmazione finanziaria a seguito del dichiarato dissesto finanziario;

che l'evoluzione costante della disciplina in materia di ordinamento finanziario e contabile, i nuovi principi contabili, le varie pronunce della Corte dei Conti, nonché le prescrizioni di cui al Titolo VIII intitolato “*Enti Locali Deficitari o Dissestati*” del D.Lgs. n.267/2000, impongono dovuti e improrogabili adempimenti amministrativi e finanziari;

che appare, pertanto, necessario ed opportuno che il Sindaco e la sua Amministrazione, nell'interesse dell'Ente, possano avvalersi di una figura che li supporti, nell'affrontare e gestire le complesse problematiche connesse alla predisposizione di tutti gli adempimenti ed atti afferenti l'avvenuta dichiarazione del dissesto finanziario, per la predisposizione dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, per rivedere i Regolamenti in materia finanziaria, e quelli strettamente gestionali;

che ciò implica il ricorso a figura dotata di specifica e comprovata qualificazione professionale, maturata attraverso una precisa esperienza legata alle questioni economico finanziarie testé richiamate, per una pronta e puntuale attuazione presso questo Ente;

RILEVATO che è indispensabile, conseguentemente, avvalersi della prestazione di idoneo esperto, da incaricare ai sensi e per gli effetti di cui al richiamato art. 14 della legge regionale 26.08.1992, n. 7, come da ultimo sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 17.02.2021, n. 5;

PRESO ATTO che con determina sindacale n. 7 del 09/11/2021 è stato già incaricato in precedenza il Dott. Salvatore Vignigni, nato il 02.01.1964, quale esperto ex art. 14 della legge regionale 26.08.1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al Settore Economico Finanziario per la gestione delle questioni testé esplicitate, stante la sua professionalità, competenza ed esperienza maturata nel campo contabile-finanziario in specie della Finanza Pubblica;

CONSIDERATO che per le motivazioni anzidette, risulta urgente ed indifferibile provvedere alla nomina dell'esperto per le problematiche citate, ai sensi del richiamato art. 14 della legge regionale 26.08.1992, n. 7, come da ultimo sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 17.02.2021, n. 5;

VISTO il curriculum vitae del Dott. Salvatore Vignigni, nato il 02.01.1964, dal quale si evince il possesso di adeguati requisiti culturali e professionali per la nomina e si rileva che lo stesso è in possesso di comprovata esperienza e capacità professionale necessaria per assolvere alle questioni già richiamate in precedenza;

RITENUTO, quindi, di individuare idoneo esperto ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26.08.1992, n. 7, come da ultimo sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 17.02.2021, n. 5, con particolare riferimento al Settore Economico Finanziario per la gestione delle questioni testé esplicitate, nella persona del Dott. Salvatore Vignigni, nato il 02.01.1964, data la comprovata esperienza desumibile dal curriculum vitae allegato al presente provvedimento, nonché dall'attività già espletata presso questo Ente;

CONSIDERATO che il compenso è stabilito concordemente e contestualmente con il Dott. Salvatore Vignigni, che si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico, fissandolo in € 1.400,00 mensili, di cui € 1.103,40 per onorario, € 44,14 per Contributo Cassa (4%), € 252,46 per imposta (IVA al 22%);

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 30.04.1991 n. 10 e s.m.i. :

VISTA la L.R. 23.12.2000 n. 30 ;

RICONOSCIUTA la propria competenza

DETERMINA

Per le premesse sopra citate che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di conferire al Dott. Salvatore Vignigni nato a Rosolini il 02.01.1964 e ivi residente in Via Roma n. 62 - C.F. VGNSVT64A02H5740 e P.I. 00800090896 - l'incarico di esperto ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26.08.1992, n. 7, come da ultimo sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 17.02.2021, n. 5, per i motivi e le finalità espresse in narrativa, con effetto dalla data del presente atto e fino **al 30/06/2022**, per lo svolgimento delle attività meglio specificate in premessa, connesse con le materie di ordine Economico-Finanziario, con l'avvenuta dichiarazione del dissesto finanziario, per la predisposizione dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, per rivedere i Regolamenti in materia finanziaria e quelli strettamente gestionali, relative agli atti fondamentali di Programmazione Finanziaria: Bilancio e Rendiconto.
2. Di dare atto che il Dott. Salvatore Vignigni si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico;
3. Di approvare l'allegato Disciplinare, nel quale sono contenute le norme cui deve seguire

l'incarico;

4. Di autorizzare il Dott. Salvatore Vignigni ad accedere alle informazioni agli atti e ai documenti che non costituiscono dati sensibili e come tali sottratti all'accesso ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i.;
5. Di precisare che l'incaricato, in concomitanza con il periodo di valenza della presente, è tenuto a non assumere incarichi da parte di terzi e/o proporre contenziosi nei confronti dell'Ente, dichiarando altresì che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
6. Di dare atto che il conferimento del superiore incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego, ha natura fiduciaria e potrà essere revocato discrezionalmente dal Sindaco o per espressa rinuncia del professionista;
7. Di stabilire per l'espletamento del superiore incarico che il compenso mensile sarà pari ad € 1.400,00 mensili, di cui € 1.103,40 per onorario, € 44,14 per Contributo Cassa (4%), € 252,46 per imposta (IVA al 22%), da corrispondere a presentazione di regolare fattura;
8. Di dare atto, altresì, che il compenso come sopra stabilito è inferiore a quello previsto dall'art. 14, comma 5, della L.R. 14/92 e s.m.i. ;
9. Di dare mandato ai Responsabili del 1°, 2° e del 3° Settore, ognuno per la rispettiva competenza, di procedere all'esecuzione delle superiori disposizioni e di curare ogni altro adempimento connesso e consequenziale al presente provvedimento ivi compresa la sottoscrizione del relativo disciplinare;
10. Di trasmettere il presente provvedimento all'interessato, al Segretario Generale, ai Revisori dei Conti, all'OSL e ai Responsabili di Settore;
11. Di dare atto che con l'inserimento del presente atto nel sistema informatico dell'Ente si rispetta l'obbligo di cui all'art. 18 della L.R. n. 22/2008 così come integrato e modificato dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015 n. 11 .

Il Sindaco
Giovanni Spadola

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

(Art. 47 comma 1° Legge giugno 1990 n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 4 / DETERMINA SINDACALE del 18-01-2022 Reg. Gen. n. 9 è stata

pubblicata all'albo pretorio dell'ente per giorni 15 (quindici) consecutivi con decorrenza dal 18-01-22

IL MESSO

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to